



N. 57 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 1 ottobre 2010

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO-ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 20/08/2010 SU SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1593/2001- SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 13/2010 NOTIFICATA IL 09/08/2010. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaDIECI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 9982 del 21/09/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

| | |
|---------------------------------|---|
| 1) MATURO Giuseppe Maria | <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i> |
| 2) BETTINI | Aurelio |
| 3) CAPASSO | Gennaro |
| 4) CAPOBIANCO | Angelo |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico |
| 6) CATAUDO | Alfredo |
| 7) CECERE | Sabatino |
| 8) COCCA | Francesco |
| 9) DAMIANO | Francesco |
| 10) DEL VECCHIO | Remo |
| 11) DI SOMMA | Catello |
| 12) IADANZA | Pietro |
| 13) IZZO | Cosimo |
| 14) LAMPARELLI | Giuseppe |
| 14) LOMBARDI | Nino |
| 15) LOMBARDI | Renato |
| 16) MADDALENA | Michele |
| 17) MAROTTA | Mario |
| 18) MAZZONI | Erminia |
| 19) MOLINARO | Dante |
| 20) PETRIELLA | Carlo |
| 21) RICCI | Claudio |
| 22) RICCIARDI | Luca |
| 23) RUBANO | Lucio |
| 24) VISCONTI | Paolo |

Presiede il **Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il **Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 5-6-10-18-23

Sono presenti gli Assessori: Aceto, Barbieri, Bello, Bozzi, Palmieri, Pacifico, Valentino.

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Calandrelli e dr. Pica.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamate integralmente le relazioni unificate degli Assessori Bozzi e Palmieri sugli argomenti posti ai punti 2)-3)-4)-5)-6)-7), collegati fra di loro in quanto concernenti materia contabile, pone in votazione, per appello nominale, la proposta (All.1), relativa a "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 23/08/2010 SU SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1593/2001. SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 13/2010 NOTIFICATA IL 09/08/2010. PROVVEDIMENTI."

Eseguita la votazione, presenti n. 20, favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Capasso, Capobianco, Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro e Ricciardi), la proposta risulta approvata.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata eseguibilità la quale, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita dei pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del T.U. 267/2000, dai Dirigenti dei Settori competenti(All.1);

Visto il parere reso dalla IV Commissione Consiliare (All.2), nonché il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti(All.3)

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Con 13 voti favorevoli e n. 7 contrari;

DELIBERA

1. Procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo di cui in oggetto, per complessivi € 16.590,21, quali debiti fuorio bilancio ai sensi della lett. A, D e lett. E comma 1 dell'art. 194 del decreto leg.civo n. 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo trascritto nella proposta allegata in proposta(All.1).

2. Far gravare la somma complessiva di € 14.542,41 sul cap. N. 3833 e la somma complessiva di € 2.047,8 sul cap. 19605/1 del bilancio 2010.

3. Autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture e avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

4. Dare atto che resta salva ed impregiudicata l'azione di rivalsa in virtù della sentenza del Tribunale Benevento n. 1593/01 e atto di precetto notificato il 20/08/2010 in virtù del vincolo di solidarietà passiva nei confronti della RUPA s.r.l.

Dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione, con 13 voti favorevoli, n. 7 contrari, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000,.

Il tutto come da resoconto stenografico (All.4).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

N. PL2

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

19 OTT. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 OTT. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- ✓ SETTORE AALL ORG. PERSONALE (OMOD) _____
- ✓ SETTORE INFRASTRUTTURE il _____ prot. n. _____
- ✓ SETTORE GESIONE BDOM il _____ prot. n. _____
- X Revisori dei Conti DIR. GENERALE il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI,
PRESIDENZA E AA.GGSERVIZIO AA.GG

La 4 Commissione Consiliare riunita l'anno 2010
del mese di SETTEMBRE a seguito di regolare avviso, sotto la
presidenza del Consigliere FRANCESCO DAMIANO
sull'oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO
ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 20/08/2010 SU
SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 1593/2001 -
SENTENZA TRIBUNALE BENEVENTO N. 13/2010
NOTIFICATA IL 9/8/2010. PROVVEDIMENTI,
è del parere:
(OMISSIS ---) ESPRIME, A MAGGIORANZA DI
VOTI, PARERE FAVOROVOLU CON
UN'ASTENSIONE DEL GRUPPO DI MINORANZA
CHE SI RISERVA DI ESPRIMERE LE
PROPRIE VALUTAZIONI IN CONSIGLIO PROVINCIALE.

Il Segretario

3



PROVINCIA DI BENEVENTO

Prot. n. 368 del 28 SET. 2010

*Al Sig. Presidente
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Al Direttore di Ragioneria
Ai Capigruppo Consiliari
Agli Assessori
Loro Sedi*

*Si trasmette in allegato alla presente, copia del verbale n. 23 del 24 SET. 2010
adottato dal Collegio dei Revisori dei Conti.*

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Dr. Vincenzo Falde

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI


N. 29/10

L'anno duemiladieci il ventiquattro del mese di settembre alle ore 11,00 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio);
- Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del Collegio);
- Dr. Giuseppe Pica, (Componente del Collegio).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Tribunale di Benevento nr. 13/2010 – Atto di Precetto su sentenza del Tribunale di Benevento 1593/2010. Provvedimenti. ”.



A tal proposito il Collegio,



- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2010-2012 approvato con atto consiliare n°24 del 03 maggio 2010;
- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 16.590,21 ;
- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 16.590,21 , sarà assicurata con l'utilizzo dei capitoli 3833 per Euro 14.542,414 e 19605/1 per Euro 2.047,80 del bilancio di previsione esercizio 2010 ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 16.590,21 , quale atto dovuto in relazione alla sentenza .



Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento Sezione Lavoro nr. 1316/09 – 14436/09 – 4180/08- 5000/08 – Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,


-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

- preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 800,00, è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3702/1 del bilancio corrente ;

- visti l' articolo 163 del D.lgs 267/00 ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 800,00 .

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vincenzo Falde

Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli

Dr. Giuseppe Pica



Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'B' in a circle.

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza Tribunale Bn n. 13/2010 – Atto di Precetto su sentenza Tribunale Bn n. 1593/2001-PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 57 del 11 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di € _____

Cap. 3833 cod. 1.01.09.08
Cap. 19605/1 cod. 4.000005
Progr. n. 319/10 Imp. Prov.
N. 322/10 Imp. Prov.

Esercizio finanziario 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Handwritten signature

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200_

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che sono stati notificati a questo Ente i sotto indicati provvedimenti giudiziari esecutivi:

A) Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione civile- n. 13/2010, notificata in data 09/08/2010, riguardante il giudizio in riassunzione promosso da Filippella Giovanni c/ Provincia di Benevento. Il giudizio è stato promosso in virtù di D.I. n. 1785 del 18/12/90, reso dal Tribunale di Benevento, da Filippella Giovanni, per compensi vantati quale segretario di corso di aggiornamento per il personale dell'Ente attuato con delibera di G.P. n. 2558 del 14/11/88. Avverso tale D.I. questa Amministrazione proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 21/1/91. Con sentenza n. 2093/03 il Tribunale di Benevento dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. nella materia compensando le spese di lite. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 10/3/04, l'attore proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nel quale giudizio l'Amministrazione convenuta si costituiva nei termini. In esito a giudizio, la Corte di Appello con sentenza n. 3834/06, in riforma dell'impugnata sentenza di I grado, dichiarava la giurisdizione del G.O., compensando le spese di lite. Con comparsa di riassunzione notificata il 30/3/07, l'attore riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, nel quale giudizio l'Amministrazione convenuta si costituiva nei termini. In esito al giudizio con sentenza n. 13/2010 notificata il 9/8/010, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda dell'attore, rigettava l'opposizione avverso il D.I. Tribunale Bn n. 1785/90 per il quale a questa Amministrazione veniva ingiunto il pagamento della somma di £. 6.721.120 oltre interessi legali e spese di giudizio, come quantificate.

Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 12.494,62 così distinte

-in favore del sig. Filippella Giovanni € 6.980,62, a titolo di sorta capitale come da sentenza e comprensivo degli interessi legali pari a € 5.514,00, medio tempore maturati;

-in favore del sig. Filippella Giovanni, € 5.514,00 per le spese di giudizio come liquidate in sentenza, comprensive di oneri ulteriori così come di seguito riportato:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - per diritti e onorari liquidati | € 3.500,00 |
| - per spese liquidate | € 300,00 |
| - per spese successive | € 300,00 |
| - per rimborso forfetario 12,50% | € 437,50 |
| - per C.P.A | € 157,50 |
| - per IVA | € 819,00 |

Sommano € **5.514,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € **12.494,62**

B) Atto di precetto notificato il 20/8/010 su sentenza Tribunale Bn n. 1593/2001

Tale atto riguarda la sentenza n. 1593/01, notificata il 21/10/09 con la quale il Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da Vigliotti Domenico c/ Provincia di Benevento e RUPA srl con atto di citazione notificato il 20/11/89, nel quale l'Amministrazione si era costituita, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti ,in solido, al pagamento del risarcimento dei danni pari a £. 3.250.000 oltre spese di giudizio quantificate in £. 3.135.423 nella misura del 50%. Con sentenza n. 12/2006 la Corte di Appello di Napoli, nel giudizio promosso dalla RUPA srl c/ Vigliotti Domenico, dichiarava

inammissibile l'appello incidentale del Vigliotti nei confronti della Provincia di Benevento per mancata notifica dell'atto di appello, accogliendo parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale tra le sole parti in giudizio, confermando nel resto la sentenza appellata. In virtù del vincolo di solidarietà passiva di cui alla sentenza n. 1593/01 Vigliotti Domenico notificava in data 20/8/010 atto di precetto, chiedendo il pagamento della somma di € 3.853,32 oltre spese ed oneri. In virtù del predetto atto di precetto e del vincolo di solidarietà passiva questa Amministrazione deve procedere al pagamento della somma, salvo successiva rivalsa nei confronti del debitore solidale RUPA srl.

Le somme dovute in virtù di tale precetto sono pari a complessivi € 4.095,59 così distinte:

-in favore del sig. Vigliotti Domenico € 1.678,50, a titolo di sorta capitale come da precetto;

-in favore del sig. Vigliotti Domenico, € 2.417,09 per le spese di giudizio come liquidate in sentenza e da precetto, comprensive di oneri ulteriori così come di seguito riportato:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - per diritti e onorari liquidati | € 1.186,58 |
| - per spese | € 792,98 |
| - per spese di registrazione | € 143,26 |
| - per C.P.A | € 47,46 |
| - per IVA | € 246,81 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sommano | € 2.417,09 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO | € 4.095,59 |

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **16.590,21** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- di far gravare la somma complessiva di € **14.542,41** sul cap. n. 3833 del bilancio 2010;
- di far gravare la somma complessiva di € **2.047,80** sul cap. n. 16905/1 del bilancio 2010
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata l'azione di rivalsa in virtù della sentenza Tribunale Bn n. 1593/01 e atto di precetto notificato il 20/8/010 in virtù del vincolo di solidarietà passiva nei confronti della RUPA srl.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € **16.590,21** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- di far gravare la somma complessiva di € **14.542,41** sul cap. n. 3833 del bilancio 2010;
- di far gravare la somma complessiva di € **2.047,80** sul cap. n. ~~16905~~1 del bilancio 2010
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

-di dare atto che resta salva e impregiudicata l' azione di rivalsa in virtù della sentenza Tribunale Bn n. 1593/01 e atto di precetto notificato il 20/8/010 in virtù del vincolo di solidarietà passiva nei confronti della RUPA srl.

-di dare alla presente l'immediata esecutività.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:


Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

F A V O R E V O L E


oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____




IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
~~CONTRARIO~~

24/9/2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE


Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0022185 Data 18/08/2010
Oggetto SENTENZA CAUSA TRA
FILIPPELLA GIOVANNI E
Dest. Avvocatura Settore

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 6853
DEL 19.8.2010

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 9 AGO 2010
Settore AA-LL

SENTENZA CIVILE N. 10 / 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

...ALE DI BENEVENTO - Sezione Stralcio Civile - nella persona
del ...orario Aggregato :
- ... Pasquale DEL VECCHIO
...emesso la seguente

SENT. 13 / 2010
R.G. 1218 / 07
Giudice est. R.G.
Cron. 03 / 2010
Rep. 17 / 2010

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1218/2007 R.G.A.C., passata in decisione
all'udienza del 25/06/09, avente ad oggetto riassunzione di giudizio di
opposizione avverso decreto ingiuntivo

Agg.:
Opposizione
decreto ingiuntivo

TRA

FILIPPELLA GIOVANNI, elettivamente dom.to in Benevento al Viale Mel-
lusi n. 93/A, presso lo studio dall'avv. Roberto Prozzo, dal quale é rap-
presentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello

ATTORE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo Presi-
dente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in esecuzione
della Determinazione n. 399/1 del 07/06/07, giusta procura a margine del-
la comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Assunta Grosso, presso
il cui studio, in Benevento alla Via Salvator Rosa n. 2, elettivamente do-
micilia

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Sono state rassegnate all'udienza del 25/06/09, il cui verbale qui
abbiasi per integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11/12/90, il Filippella chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, assumendo :

- che, con delibera di Giunta n.2558 del 14/11/88, l'Amm.ne Prov.le aveva disposto l'attuazione di un corso di aggiornamento e sperimentazione per il personale in servizio presso il Corpo di Vigilanza Ittico-Venatoria;
- che, con lo stesso atto, aveva stabilito che tanto i docenti quanto il segretario del corso avrebbero percepito un compenso di L. 40.000 ad ora;
- che l'esponente era stato nominato segretario del corso ed aveva prestato la propria opera per 272 ore, come da delibera di Giunta n.402 del 12/03/90; per cui aveva diritto ad un corrispettivo di complessive L. 10.880.000, attuali € 5.619,05, (L.40.000 x 272), a fronte del quale aveva ricevuto solo un acconto di L. 4.158.880, per cui era rimasto creditore di L. 6.721.120 (attuali € 3.471,17).

Con D.I. n. 1785 del 18/12/90, il Presidente di questo Tribunale accoglieva il ricorso del Filippella ed ingiungeva all'Amm.ne Prov.le di pagarli la suddetta residua somma di L. 6.721.120, oltre interessi.

L'ingiunta Amm.ne proponeva opposizione, eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione (trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, come tale devoluta alla giurisdizione del G.A.) ed asserendo, nel merito, che il Filippella non aveva diritto ad ulteriori compensi, oltre a quanto già corrispostogli a titolo di lavoro straordinario, essendo egli un dipendente dell'Amm.ne Prov.le.

Il Filippella si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'opposizione e rilevando che le prestazioni svolte esulavano dal rapporto d'impiego, per cui le eccezioni di controparte erano entrambe infondate.

La causa veniva assegnata alla Sezione Stralcio e definita con sentenza n. 2093/03, in cui si dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., trattandosi di una controversia in materia di pubblico impiego, avendo il Filippella svolto le sue prestazioni in funzione della sua qualifica di funzionario e dipendente dell'Amm.ne Prov.le.

Il Filippella proponeva appello avverso detta sentenza, deducendo che le prestazioni erano state svolte al di fuori del rapporto di lavoro e che, trattandosi di prestazioni estranee al rapporto di impiego, la controversia rientrava nella giurisdizione dell'A.G.O.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3834/06, accoglieva l'appello, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti dinanzi al Giudice di primo grado.

Il Filippella, quindi, provvedeva alla riassunzione del giudizio, iscritto al n. 1218/07 r.g.a.c. del Tribunale di Benevento ed assegnato a questa Sezione Stralcio.

L'Amm.ne Prov.le proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli e si costituiva nel giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo in via preliminare la sospensione del processo all'esito del ricorso per Cassazione, ex art. 295 cpc.

Il G.I. accoglieva detta eccezione di pregiudizialità giuridica tra i due giudizi e, con ordinanza depositata il 20/12/07, disponeva la sospensione del giudizio riassunto ex art. 353 cpc fino alla fine del procedimento inerente la questione di giurisdizione pendente innanzi alla Corte di Cassazione, fissando il termine di gg. 60 dalla definizione di tale giudizio per la riassunzione.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza pronunciata il 17 giugno e comunicata il 17/07/08, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'Amm.ne Prov.le, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.

Il Filippella provvedeva alla tempestiva riassunzione del giudizio e la Amm.ne Prov.le si costituiva nel giudizio nuovamente riassunto.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata il decisione alla udienza del 25/06/09, previa concessione degli ordinari termini di cui all'art. 190 cpc (gg. 60 + 20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti di causa é depositata la copia autentica integrale della delibera della Giunta Prov.le di Benevento n. 101 del 14/01/91 con l'allegata relazione del Segretario Generale. Da tali documenti risulta inequivocabilmente :

1) che le prestazioni oggetto di causa erano svolte nell'ambito di un corso di aggiornamento, per cui si trattava di prestazioni estranee ai normali compiti di ufficio e svolte al di fuori dell'orario di lavoro;

2) che per lo svolgimento di tale corso avevano prestato la propria opera, in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione, tanto dipendenti, quanto professionisti non dipendenti dell'Amm.ne Prov.le;

3) che lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di aggiornamento e sperimentazione non rientrava tra i compiti istituzionali del Filippella, cui l'incarico era stato affidato non quale dipendente, tanto é vero che lo stesso incarico era stato conferito indifferentemente a dipendenti o a persone esterne all'Amm.ne, determinando per tutti lo stesso compenso.

Si legge, infatti, testualmente nella citata relazione "Lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di formazione per agenti di polizia ittico-venatoria... non rientra nei compiti istitutivi affidati al dott. Giovanni Filippella" ; "L'incarico affidato al dott. Filippella non rientra tra quelli istituzionali previsti per la qualifica, il livello funzionale e l'ufficio di competenza del dott. Giovanni Filippella o di qualunque altro ufficio della Amm.ne... e poteva essere affidato anche a persona estranea all'Amm.ne.

Al punto 5 della stessa relazione si evidenzia, infine, che altri incarichi analoghi erano stati affidati all'esterno.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui si discute del diritto a compenso per attività non riconducibile, in quanto esorbitante da esso, al rapporto di pubblico impiego (Cass., SS.UU., n.1470/94).

Sono prestazioni avulse dal rapporto di impiego quelle che trovano in tale rapporto la semplice "occasione" del loro sorgere, e non la loro "causa petendi" : sicchè pacificamente viene esclusa la giurisdizione amministrativa a suo tempo prevista per il pubblico impiego, e nessuno mette in discussione l'esistenza di un autonomo diritto al compenso per tali attività (Cass., SS.UU., n. 10189/98).

Il principio, in sostanza, è che non rientrano nell'ambito del rapporto di impiego le controversie relative a diritti che, sebbene sorti in occasione del rapporto, non costituiscono adempimento di prestazioni dovute nell'ambito di quel rapporto.

A tale principio si è attenuta la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3834/06, in cui, accogliendo l'appello del Filippella, ha dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Con tale sentenza la Corte di Appello ha ~~non~~ riconosciuto che il Filippella fu nominato segretario del corso di aggiornamento e sperimentazione per il personale in servizio presso il corpo di vigilanza ittico-venatoria ^{non} ~~in~~ in quanto o perchè direttore di sezione o pubblico dipendente, come si evince dalla delibera in atto. Nè, a giudizio della Corte, può ritenersi che il relativo incarico rientrasse nei suoi compiti istituzionali di ufficio, dato che l'attività ^{de} demantagli -così come quella dell'intera commissione- era prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitava dalle mansioni tipiche del dipen-

dente ed era priva di ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego, non essendo prescritto da alcuna norma di legge o regolamentare che le funzioni di segretario del corso fossero ricoperte da un dipendente provinciale, in quanto corrispondenti al contenuto professionale della qualifica riconosciuta al Filippella nell'ambito dell'ente locale, di tal chè potesse affermarsi che il compito svolto dal dipendente rientrava nell'attività dell'ente e neppure che l'incarico comportava ex se l'assegnazione al segretario di compiti tecnici di controllo che potessero, in quanto tali, riconnettersi alla sua qualità di dipendente dell'amministrazione.

Ne consegue, sempre secondo la Corte di Appello, che la domanda di pagamento azionata dal Filippella col ricorso monitorio non atteneva ad un credito che trovava il proprio titolo in un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., nè rappresentava il corrispettivo preteso per i suoi compiti istituzionali, nei quali appunto non rientrava l'attività svolta.

Con la innanzi illustrata sentenza della Corte di Appello di Napoli condivisa in toto e fatta propria da questo Giudicante- è stato dunque definitivamente acclarato (atteso il passaggio in giudicato di tale sentenza a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione) che le prestazioni oggetto di causa sono state svolte dal Filippella al di fuori del rapporto di lavoro.

Conseguenziale all'affermazione di tale principio é che -una volta stabilito che le prestazioni in discussione sono estranee al rapporto di impiego del Filippella- risultano inapplicabili alle stesse le norme in materia di pubblico impiego che vietano l'attribuzione ai pubblici dipendenti di compensi aggiuntivi rispetto al trattamento fissato dai contratti collettivi.

Il Filippella, infatti, non chiede un compenso aggiuntivo per prestazioni svolte quale dipendente dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, ma il pagamento del



compenso per prestazioni svolte, come definitivamente acclarato, al di fuori di tale rapporto, nella misura predeterminata dall'Amministrazione nella propria delibera allegata agli atti.

Sicchè, alla stregua di tali precise e documentate risultanze processuali, consegue che la domanda, come proposta dal Filippella, attore del giudizio riassunto, risulta fondata ed è meritevole di accoglimento.

I rilievi e le osservazioni di parte convenuta non si ritengono condivisibili, nè fondate, sia in punto di fatto sia in diritto, e vanno pertanto disattese.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per tutte le fasi del giudizio innanzi a questo Tribunale, essendosi già pronunciate per le spese relative ai giudizi innanzi alle stesse celebrazioni sia la Corte di Appello di Napoli, sia la Corte di Cassazione.

P. T. M.

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede :

a) accoglie la domanda proposta dall'attore Filippella Giovanni e, per effetto, rigetta l'opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo n. 85/90 del 18/12/90, con il quale il Presidente di questo Tribunale ingiunse all'Amm.ne Prov.le di Benevento, in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., di pagare al citato Filippella la residua somma di L. 721.120 (attuali € 3.471,17), oltre interessi al tasso legale dalla data costituzione in mora fino al soddisfo;

b) condanna l'Amm.ne Prov.le di Benevento convenuta, in persona del suo Presidente p.t., al pagamento in favore dell'attore Filippella Giovanni delle




spese processuali, che, in mancanza di specifica agli atti, vengono equita-
tivamente liquidate in complessivi € 3.800,00 (di cui € 300,00 per spese,
€ 1.500,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari), oltre rimb. forf., C.P.A.
ed IVA, come per legge.

Così deciso in Benevento, li 02/12/2009.

Il G.I. est.

(dott. Pasquale Del Vecchio)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Deposito n. 05.02.10
AL CANCELLIERE

È TRASH. IN PARI DATA
ALL'UFF. PUBBL. SENT.



SENTENZA PUBBLICATA
IL 07 GEN. 2010

Il Cancelliere
ASCOLO Giovanni

Avv. ROBERTO PROZZO

avv.robertoprozzo@libero.it

avvrobotoprozzo01@puntopec.it

Via Pietro Nenni n. 13

tel-fax (0824) 04.06.41 - 31.55.26 - 04.03.26

82100 BENEVENTO

Riepilogo delle somme dovute :

in favore della Sig.ra Olimpia Fera Filippella

quale erede di Filippella Giovanni, **mediante assegno circolare da inviare presso lo studio dell'Avv. Roberto Prozzo - Via Pietro Nenni, 13 - 82100 Benevento :**

| | | |
|---|----------|-----------------|
| sorta capitale | € | 3.471,17 |
| interessi legali dal 2 gennaio 91 al 31.07.2010 | € | 3.509,45 |
| totale | € | 6.980,62 |

in favore dell'Avv. Roberto Prozzo

mediante **bonifico sul c/c Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio n. 05/01/00537, codice IBAN IT14 V031 3615 0010 0005 0100 537 - BIC LA-PIIT31:**

| | | |
|---|----------|-----------------|
| spese liquidate in sentenza (300 + 3.500) | € | 3.800,00 |
| spese successive [registrazione, copie, notifica (200 + 100)] | € | 300,00 |
| Spese generali | € | 450,00 |
| c.p.a. | € | 162,00 |
| i.v.a. | € | 842,40 |
| totale | € | 5.554,40 |

n. 1880 registro cronologico


Relazione di notifica

Io sottoscritto Avv. Roberto Prozzo, **con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Pietro Nenni, 13**, autorizzato ad eseguire le notifiche ai sensi della Legge 53/94 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento del 30.09.2005, munito del registro cronologico debitamente numerato e vidimato, ho notificato il sopraesteso atto a :

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica alla Rocca dei Rettori, inviandogliene copia conforme in piego spedito con raccomandata ar dall'Ufficio Postale di Benevento, Succursale n. 7.

Benevento, 4 agosto 2010

Avv. Roberto Prozzo



L'Ufficio Postale appone in calce all'originale ed alla copia il timbro di vidimazione, ed inserisce la copia nella busta, munita delle indicazioni di cui all'art. 3, lett. b) della L. 53/94.

Benevento, 4 agosto 2010



2 uve
N. 3894 Ruolo Gen.
ANNO 19 90

N. 2783 Repertorio



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

1 N. 2093/03 sent.

Avviso deposito di sentenza

con invito a pagare
la tassa di bollo e di registro
nella causa civile

tra

Filippella Giustini

e

Giuseppe Provencheri
di Benevento

Sig. PROCURATORE

1) - Avv. It. Provo Carlo e Roberto
in Benevento

2) - Avv. It. Catalano Vincenzo detto d. m. It.
in Benevento presso la Procura di Benevento;

3) - Avv. It.

4) - Avv. It.

5) - Avv. It.

Questo avviso deve essere
notificato alle parti che si
sono costituite entro cinque
giorni dal deposito della

IL CANCELLIERE DELLA SUDETTA AUTORITA' GIUDIZIARIA
in esecuzione del disposto dell'art. 133 C.P. C.

11887

AVVISA

che il 28/10/03 è stata deposita
la sentenza pronunciata nella causa in margine indicata invitando a pag
re entro venti giorni al locale Ufficio del Registro la tassa di bollo e
registro dovuta a norma del Testo Unico in data 30 dicembre 192

n. 3268 e 3269. e al versamento, in cancelleria, dei diritti
di registrazione -

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Si allega fotocopia del dispositivo

11873
6-11



W. Lomo

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

R
giud
il
prom
ecce
-d
comp
-d
C

ATTO DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento il
del mese di a richiesta del

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso
ho notificato il presente avviso

- 1) Al Sig. Procuratore di
consegnandone copia a
- 2) Al Sig. Procuratore di
consegnandone copia a
- 3) Al Sig. Procuratore di
consegnandone copia a

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

rono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del

).

P.Q.M.

giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, definitivamente
ziando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza deduzione
ne disattese, così provvede:


riara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita, essendo
ente quella Amministrativa (TAR);

riara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;

deciso in Benevento li 8.06.2003


Il G.I estensore

(dott. Rinaldo Taddeo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 OTT. 2003

UFFICIO CANCELLERIA



uu

TRIBUNALE DI MENEVENTO

UFFICIO DI PROTEZIONE SOCIALE E AFFARI

IN ACCORDO CON L'ARTICOLO 101 DELLA LEGGE 15 MARZO 1957

NOTIFICARE ALLA PRESENZA ALTO av. Celestino Rucens dott. te dom. fo e pole Pro

mediante consegna nel retrocedente contratto a mani

[Handwritten signature]

MR 5/11

DIPENDENTE INCARICATO ALLA

100
ONE
RI

0007 2007 0000 STUDIO LEGALE PALUMBO 001001040 01-2103 P. 3

potesse affermarsi che il compito svolto dal dipendente rientrava nell'attività dell'ente.

E neppure l'incarico comportava ex se l'assegnazione al segretario di compiti tipici di controllo che potessero, in quanto tali, riconnettersi alla sua qualità di dipendente dell'Amministrazione.


Ne consegue che, ad avviso della Corte, la domanda di pagamento azionata dal Filippella col ricorso monitorio non atteneva ad un credito che trovava il proprio titolo in un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, né rappresentava il corrispettivo preteso per suoi compiti istituzionali, nei quali appunto non rientrava l'attività svolta, per cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice di I grado, sussisteva la giurisdizione dell'A.G.O. sia nella fase monitoria che nel successivo giudizio di opposizione.

Da quanto argomentato consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve qui dichiararsi la giurisdizione negata dal giudice di I grado, innanzi al quale vanno rimesse le parti, ai sensi dell'art.353 cpc.

Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ravvisano equi motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

La Corte di Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.2093/2003 del Tribunale di benevento proposto da Filippella Giovanni, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Giudice di I grado ; compensa tra le parti le spese di giudizio.



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'intestata Corte

in data 29.11.2006

Il consigliere est.

Francesco Barone

Il Presidente

Roberto Longo

**UFFICIO UFFICIALE DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copia dell'antescritto atto ad esso intimato nel designato domicilio mediante consegna

a mani del Sig./Sig.ra *Francesca Antonello*

segretario/cooperante e capace a ricevere t.g. che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario.

portiere capace a ricevere t.g. che si incarica della consegna in precaria assenza del destinatario/domiciliatario.

incaricato alla ricezione degli atti, t.g.

in busta chiusa e sigillata

Napoli, li 31/10/07 Corte di Appello - Napoli
 km. 12 x € 2,42/4,89 Ufficiale Giudiziario B3
 (Sapina/Filippo)

AVV. GUIDO CIOFFI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale V. Emanuele III n. 25
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)
Tel. 0823-953016 -329-0155685
Partita IVA 01244700629

PROVINCIA DI BENEVENTO
20 AGO 2010

Infirmi.
COPIA

ATTO DI PRECETTO

VIGLIOTTI Domenico residente in S.Agata dei Goti alla Via Caudina ed elettivamente domiciliato ivi al Viale Vittorio Emanuele III, 25 presso lo studio dell'avv. Guido Cioffi dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto

Premesso che

Il Tribunale di Benevento, sezioni stralcio, nella causa promossa da Vigliotti Domenico nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento con la chiamata in causa della srl Rupa ad istanza dell'Amministrazione Provinciale, così statuiva: << in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda del Sig. Vigliotti Domenico cui attribuiva il 50% del danno ed il restante 50% a carico, quanto al 25% dell'Amministrazione provinciale ed il restante 25% a carico della Rupa srl con il vincolo della solidarietà, condannava la convenuta P.A e la Rupa al risarcimento del danno >>.

Che la Corte di Appello di Napoli decidendo sull'appello, accoglieva il gravame della Rupa srl in ordine ad alcune eccezioni come pure accoglieva l'appello incidentale del Sig. Vigliotti e confermava, nel resto, la sentenza.

Che il Sig. Vigliotti Domenico ha diritto di ottenere il pagamento della somma di lire 3.251.000 pari ad euro 1.678,50 posta a carico della Amministrazione provinciale di Benevento e della Rupa srl con vincolo di solidarietà nonché le spese di procedura e precisamente:

lire 3.135.423 pari al 50% è così distinta (lire 142.673) euro 73,68 per spese, (lire 1.392.760) euro 719,30 per CTU, (lire 600.000) euro 309,87 per diritti, (lire 1.000.000) euro 516,45 per onorari.

Che detta sentenza nr. 1593/01 del Tribunale di Benevento è stata notificata a mezzo Unep di Benevento in data 21.10.2009 e costituisce il titolo della presente azione.

Che pertanto il Sig. Vigliotti Domenico anche a mezzo del sottoscritto avv. Guido Cioffi

Procura special
Nomino e cost
procuratore e di
il presente giudi
sua fase, stato e
dr. proc. Guido
quale conferisco
ampia facoltà di
compresa quella
re procuratori anc
sostituti processu
mare in causa, int
in giudizio, transi
sciare quietanza, c
rinunciare ed acce
nuncie agli atti.

F. La Rupa
del
F. La Rupa

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 6921
DEL 25.8.2010

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0022731 Data 23/08/2010
Oggetto ATTO DI PRECETTO VIGLIOTTI
DOMENICO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Intima precetto di pagamento

per il vincolo di solidarietà in danno dell'**Amministrazione Provinciale di Benevento** in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o Presidente p.t. con sede in 82100 Benevento di pagare , in favore del Sig.Vigliotti Domenico , per le causali di cui sopra è cenno , le seguenti somme :

euro 1.678.50 somma liquidata in favore di Vigliotti Domenico

euro 1.619.31 somma liquidata a titolo di spese

Inoltre le spese e diritti del presente atto e cioè:

euro 30,00 per consultazione cliente

euro 30.00 per corrispondenza informativa cliente

euro 42.00 per esame titolo esecutivo

euro 143,26 costo registrazione sentenza

euro 14,25 diritti di registrazione

euro 142.00 diritti di precetto

euro 52,00 costo atto di precetto

euro 16,00 costo copie esecutive

euro 54.00 diritti richiesta copie

euro 16,00 autentica mandato

euro 16,00 collazione .

In totale generale la somma di euro 3.853,32 (tremilaottocento53/32) oltre il costo della notifica a margine segnato , Iva al 20% e Cpa al 4% a calcolarsi , gli onorari in caso di esecuzione , il tutto nel perentorio termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto con avvertimento che , in mancanza di procederà ad esecuzione forzata su tutti i beni e crediti di detto debitore ovunque siti anche presso terzi.

S.AGATA DEI GOTI, li' agosto 2010

Avv. Guido Cioffi




Si notifici a
Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo legale
rappresentante pro tempore e/o Presidente p.t. con sede in 82100 Benevento

a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione atti t.q.

20 AGO. 2010

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE



Sentenza n. **12/2006**
Ruolo Generale n. 3614/02

3614/c



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZ. IV CIVILE

REGISTRATO

53
Cristian
Almeri

composta dai sigg. Magistrati:

dott. GAETANO ANNUNZIATA

Presidente

dott. SERGIO MAROTTI

Consigliere

dott. MAGDA CRISTIANO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.11.05, promossa con atto notificato il 2 ed il 7.9.02

DA

RUPA S.r.L., in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, sig. Pasquale Palma, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Arte della Lana 16, presso lo studio dell'avv. Patrizia Sorrentino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Beatrice come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo.

C.F. 001381


APPELLANTE

CONTRO

VIGLIOTTI DOMENICO, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Caio Duilio 13, presso lo studio dell'avv. Rocco Truncellito, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cioffi come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

E CONTRO



Handwritten signatures and initials.

18 SET. 2009

PROVINCIA di BENEVENTO

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI APPELLANTE: voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare la condanna al pagamento dei danni emessa verso la Rupa s.r.l. estendendola se del caso alla Provincia di Benevento; dichiarare inammissibile, improcedibile e totalmente infondata la chiamata in causa dell'Ente espletata verso la Rupa s.r.l., rigettandola; condannare chi di dovere al pagamento delle spese e competenze, con gli oneri accessori del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Betrice; CONCLUSIONI APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE: rigettare l'appello ed accogliere l'appello incidentale, con vittoria di spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Domenico Vigliotti, con atto di citazione in riassunzione notificato il 6.10.89, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale della predetta città esponendo: che era proprietario di un fondo rustico sito nell'agro di S. Agata dei Goti, località Molino Corte, posto a confine col fiume Isclaro, nei pressi di un ponte che la convenuta aveva da poco ristrutturato; che durante i lavori, eseguiti dall'impresa della Rupa s.r.l., non si era tenuto conto del percorso delle acque meteoriche che defluivano sul suo fondo, che era stato perciò invaso da pietrisco ed aveva subito allagamenti; che il ristagno delle acque aveva determinato il deterioramento delle piante di nocciolino e di noce che egli coltivava; che inoltre era stata eliminata, e non più ripristinata, la recinzione che delimitava il terreno di sua proprietà.

Tanto premesso, l'attore richiese la condanna della Provincia di Benevento all'esecuzione delle opere necessarie a disciplinare il regolare deflusso delle acque, a rimuovere il pietrisco depositatosi sul terreno di sua proprietà, al ripristino della recinzione ed al risarcimento dei danni subiti.

all
Ay.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione provinciale di Benevento eccepì preliminarmente l'inammissibilità delle domande attoree volte ad ottenere la sua condanna ad un *facere* e nel merito contestò genericamente l'assunto avversario, deducendo che la responsabilità in ordine ai fatti dedotti dal Vigliotti era da imputare esclusivamente alla Rupa s.r.l., che chiese ed ottenne di chiamare in causa.

La Rupa, costituitasi anch'essa in giudizio, eccepì in via preliminare che sul I capo della domanda attorea era competente a giudicare il Tribunale Regionale delle Acque, mentre sul secondo e sul terzo capo la giurisdizione spettava al Giudice amministrativo. Nel merito concluse per il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal Vigliotti.

Disposta ed espletata una *ctu* volta ad accertare la sussistenza di quanto lamentato dall'attore, a stabilire quali interventi fossero necessari per eliminare gli eventuali inconvenienti riscontrati ed a valutare i danni, dopo una lunga serie di inutili rinvii, il G.O.A. di Benevento divenuto nelle more assegnatario del fascicolo, con sentenza del 19.9/15.11.02, respinse l'eccezione di incompetenza relativa alla prima domanda svolta dall'attore, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla seconda e sulla terza domanda e, sulla scorta delle conclusioni della *ctu*, condannò la convenuta e la terza chiamata, in via fra loro solidale, a risarcire all'attore il 50% dei danni da questi subiti, pari a 3.250.000 delle vecchie lire ed a pagargli, in eguale percentuale, le spese di lite, che compensò per il residuo 50%.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 2 ed il 7.9.02, la Rupa s.r.l. che ha in primo luogo dedotto un vizio di ultrapetizione della sentenza, in quanto l'attore non ha mai esteso la domanda di condanna nei suoi confronti; l'appellante ha poi lamentato l'erroneità della decisione assunta nel merito dal primo giudice, sia perché l'ente convenuto non avrebbe fornito alcuna prova della sua responsabilità sia perché dall'espletata *ctu* emergerebbe chiara ed evidente la sua mancanza di colpa in relazione ai danni accertati, la cui imputabilità andrebbe ascritta allo stesso attore ed alla Provincia. Ha pertanto richiesto, in riforma dell'impugnata pronuncia, di essere

all
du

mandata assolta da ogni pretesa, sia dell'attore che della convenuta, con conseguente condanna di costoro al pagamento in favore del proprio difensore- distrattario - delle spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituito in giudizio Domenico Vigliotti che ha richiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto a sua volta appello incidentale, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte dichiari la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulle domande di cui ai capi 2 e 3 della citazione, si pronunci in ordine alla domanda contenuta al capo 1 - sulla quale il G.O.A. ha omesso ogni statuizione- e conseguentemente condanni la Provincia di Benevento ad eseguire tutti gli interventi necessari al ripristino del deflusso delle acque meteoriche ed, infine, condanni la stessa Provincia e la Rupa a risarcirlo per intero dei danni subiti.

La Provincia di Benevento è rimasta contumace.

Il Consigliere Istruttore ha assegnato termine all'appellato per la notifica dell'appello incidentale all'Ente predetto. Quindi, sulle conclusioni delle parti meglio precisate in epigrafe, all'udienza collegiale dell'8.11.05, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che Domenico Vigliotti non ha provveduto a notificare alla Provincia di Benevento l'appello incidentale.

Ne consegue l'inammissibilità del gravame spiegato dall'appellato contro l'Ente ed il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza impugnata concernenti le predette due parti.

L'appello principale della Rupa e l'appello incidentale del Vigliotti nei confronti della Rupa sono entrambi parzialmente fondati. Appare pertanto opportuno esaminarli congiuntamente.

Va innanzitutto rilevato che, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la Provincia di Benevento non spiegò nei confronti della Rupa una mera domanda di garanzia, ma indicò la ditta appaltatrice dei lavori come unica responsabile dei danni lamentati dal Vigliotti, ovvero come l'effettiva legittimata passiva alla domanda.

Ebbene, secondo la giurisprudenza costante e consolidata della S.C., qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa attorea, si realizza un'ipotesi di causa unica ed inscindibile, nell'ambito della quale il convenuto ed il terzo vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio alternativo, con la conseguenza che la domanda dell'attore, pur in difetto di un'apposita istanza in tal senso, deve intendersi riferita anche al terzo chiamato, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr, ex multis, Cass. 7039/97, 10331/98, 6415/98).

Risulta pertanto priva di rilievo la circostanza che il Vigliotti non abbia mai formulato espressa domanda di condanna della Rupa.

Nel merito va rilevato come la ctu espletata, condotta con estrema accuratezza e di rara chiarezza espositiva, abbia accertato che i danni lamentati dal Vigliotti sono effettivamente connessi al convogliamento di ingenti masse d'acqua provenienti dalla strada provinciale, che ristagnano nel punto in cui tale strada si raccorda alla parte terminale della rampa del ponte che interseca il fondo dell'appellato, formandovi un impluvio. Il ctu ha però precisato che tale impluvio non potrebbe determinare di per sé il fenomeno riscontrato, la cui gravità non è pertanto dovuta ad errori o difetti di costruzione delle opere di rifacimento appaltate alla Rupa (che ha, del resto, ottenuto dalla Provincia di Benevento il certificato di esecuzione dei lavori in conformità di quanto previsto nel capitolato d'appalto ed a buona regola d'arte) bensì, per un verso, alla mancata manutenzione della cunetta posta a monte del ponte e realizzata per convogliare le acque meteoriche in eccesso (che risulta totalmente ostruita sia per la presenza di una fitta vegetazione infestante cresciuta al suo interno spontaneamente, sia per l'accumulo di rifiuti solidi di varia natura che vi si sono col tempo depositati) e, per l'altro, al massiccio strato di pietrisco e cemento totalmente solidificato che si è formato per molti metri a ridosso della cunetta, originato dai residui di lavaggio delle numerose betoniere transitanti in zona, e che funge da vera e propria

all
an

barriera al regolare deflusso delle acque. Un' ulteriore causa dell'accumulo dell'acqua è stata infine individuata dal ctu nella mancata rimozione dello spesso strato di terriccio che si accumula lungo entrambi i cigli della strada, per tutto il tratto in cui questa confina con il fondo del Vigliotti.

Risulta dunque evidente che la responsabilità in ordine all'allagamento di tale fondo è da imputarsi in via esclusiva a fatto e colpa dell'Ente appellato, tenuto, quale proprietario e custode della strada, a mantenere puliti e liberi da materiali ostruttivi i canali di scolo delle acque piovane, in modo da consentire il regolare deflusso delle stesse ed impedirne il ristagno.

Ciò è tanto vero che, nell'individuare le opere necessarie ad eliminare il fenomeno riscontrato, il ctu ha elencato una serie di interventi tutti a carico della Provincia (ripristino della piena funzionalità della cunetta attraverso la rimozione completa dello strato di cemento, asportazione del terreno, della vegetazione spontanea e di tutti i rifiuti solidi esistenti, ripristino dei fossi di accesso alla cunetta, asportazione degli arginelli di terriccio su entrambi i bordi stradali, manutenzione dei fossi e delle cunette ubicate anche nell'opposta direzione di marcia, creazione lungo tutto il ponte di scanalature che consentano il deflusso delle acque da più di una via di fuga).

Pertanto, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, la Rupa deve essere mandata assolta dalla domanda risarcitoria relativa ai danni da allagamento formulata dall'appellato, il cui contrapposto appello incidentale, nella parte contenente la richiesta di condanna anche della Rupa al ristoro integrale di tali danni, deve per converso essere respinto.

L'appello incidentale proposto dal Vigliotti contro la Rupa va invece accolto nella parte volta ad ottenere la condanna della predetta società al pagamento della somma pecuniaria necessaria a ripristinare la rete metallica che un tempo delimitava la proprietà.

Secondo quanto accertato dal ctu, infatti, la rete - la cui preesistenza rispetto ai lavori emergeva dal capitolato di appalto - fu rimossa dalla Rupa per tutta la lunghezza dei

*Al
L...*

muri di contenimento delle rampe del ponte, pari a ml 66,65 sul lato destro ed a ml. 70,30 sul lato sinistro e mai più ricollocata al suo posto.

Ne consegue che la Rupa deve essere chiamata a rispondere per intero (e non solo nella misura percentuale già riconosciuta dal primo giudice) del mancato ripristino della recinzione.

Il costo per il rifacimento di tale recinzione è stato determinato dal CTU in complessive £ 1,857.000 (€ 959,06) alla data del 15.3.93.

Trattandosi di debito di valore la somma deve essere rivalutata, sulla scorta degli indici Istat- costo della vita, in base al coefficiente 1,3875. Si ottengono pertanto € 1326,33, che la Rupa va condannata a pagare al Vigliotti con l'aggiunta degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 959,06 anno per anno rivalutata dall'aprile '93 ad oggi.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del valore della lite e della reciproca parziale soccombenza, per dichiarare interamente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.

Non ricorrono ragioni per una diversa regolamentazione delle spese del primo grado, già compensate fra le parti nella misura del 50% , considerato che la domanda attorea, seppure sotto un profilo non perfettamente coincidente con quello ritenuto dal primo giudice, andava comunque parzialmente accolta.

Nessuna statuizione sulle spese va emessa verso la Provincia di Benevento, nei cui confronti la sentenza di primo grado risulta interamente confermata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Domenico Vigliotti nei confronti della Provincia di Benevento;
accoglie parzialmente l'appello principale della Rupa s.r.l. nonché l'appello incidentale del Vigliotti nei confronti della Rupa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Rupa s.r.l. a pagare al Vigliotti, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di € 1326,33 maggiorata degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo sulla somma di € 959,06 anno per anno rivalutata dal maggio '93 ad oggi;
compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio fra le parti costituite;
conferma nel resto.

Napoli, 5.12.2005

Il Presidente

Antonio...

IL CANCELLIERE
Marta...

Il consigliere est.

...

| | |
|---------------------------------|--------------|
| DEPOSITATO IN CANCELLERIA | |
| IL | 11 GEN. 2006 |
| IL CANCELLIERE MARTA BIANCHI | |

se 2203

R

ORIGINALE

SENT. 1593/01
R.G. 3599/89
Cron. 4286
Rep. 9903

SENTENZA CIVILE N.

1593/01

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE STRALCIO

21 OTT 2009
PALLI, Avv. D'oppetto
supra riassunti
danni -

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3599/1989 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 08.06.2001 e vertente

Tra

VIGLIOTTI Domenico rapp.to e difeso dall'Avv.to Guido Cioffi ed elett.te dom.to in Benevento alla Via Francesco Flora, 24 presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe D'Auria, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO rapp.ta e difesa dall'Avv.to Verrilli Leonardo, ed elett.te dom.to in Benevento presso la sede dell'Ente, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione

CONVENUTO

Soc. RUPA a r.l., rapp.ta e difesa dall'Avv.to Beatrice Giovanni, ed elett.te dom.to in Airola (BN) 2 Trav. Via Lavatoio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.

019580

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Dalle parti costituite, rassegnate all'udienza del 08/06/01 come da verbale in atti, si conchiude che i fatti descritti nei verbali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In atto di citazione notificato addi 06/10/89 e rinotificato in riassunzione il 11/89 l'attore Vigliotti Domenico conveniva in giudizio l'Ente Provincia di

APPELLO

APPELLO

| | |
|------|-------|
| 104 | _____ |
| 1051 | _____ |
| 1052 | _____ |
| 1053 | _____ |
| 1054 | _____ |
| 1055 | _____ |
| 1056 | _____ |
| 1057 | _____ |
| 1058 | _____ |
| 1059 | _____ |
| 1060 | _____ |
| 1061 | _____ |
| 1062 | _____ |
| 1063 | _____ |
| 1064 | _____ |
| 1065 | _____ |
| 1066 | _____ |
| 1067 | _____ |
| 1068 | _____ |
| 1069 | _____ |
| 1070 | _____ |
| 1071 | _____ |
| 1072 | _____ |
| 1073 | _____ |
| 1074 | _____ |
| 1075 | _____ |
| 1076 | _____ |
| 1077 | _____ |
| 1078 | _____ |
| 1079 | _____ |
| 1080 | _____ |
| 1081 | _____ |
| 1082 | _____ |
| 1083 | _____ |
| 1084 | _____ |
| 1085 | _____ |
| 1086 | _____ |
| 1087 | _____ |
| 1088 | _____ |
| 1089 | _____ |
| 1090 | _____ |
| 1091 | _____ |
| 1092 | _____ |
| 1093 | _____ |
| 1094 | _____ |
| 1095 | _____ |
| 1096 | _____ |
| 1097 | _____ |
| 1098 | _____ |
| 1099 | _____ |
| 1100 | _____ |

Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0025130 Data 22/10/2009
Oggetto SENTENZA TRA VIGLIOTTI DOMENICO E PROVINCIA DI BENEVENTO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

APPELLO

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 4550
DEL 26 OTT 2009

00472

Benevento per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare la disciplina delle acque meteoriche; ordinare la rimozione del pietrisco e risarcimento dei danni; ordinare il rifacimento della recinzione metallica; vittoria di spese. L'attore premetteva d'essere proprietario di un fondo rustico in località "Molino" in agro S. Agata dei Goti e assumeva che era stato invaso e danneggiato dalle acque meteoriche.

- Con comparso di risposta dell'11/02/91 si costituiva il convenuto principale: l'Amministrazione Provinciale di Benevento; ut supra rappresentata, che nel contestare il contenuto dell'atto di citazione in ogni sua parte, poiché i lavori erano stati eseguiti dall'impresa Rupa s.r.l. di Airola quest'ultima doveva essere considerata responsabile dei danni provocati. Chiedeva, pertanto, d'essere autorizzato alla chiamata in causa della Rupa S.r.l. esso convenuto principale inoltre eccepiva preliminarmente che "..... il potere dell'Autorità Giudiziaria ordinaria trova un limite nell'imporre ad una Amministrazione dello Stato l'esecuzione di opere".
- La soc. Rupa a r.l. di Airola si costituiva con comparso di risposta del 22/01/92 nella quale contestava e respingeva l'addebito alligando a riprova della buona esecuzione dei lavori un certificato di regolare esecuzione del 08/03/89, nel quale il Direttore dei lavori certificava che i lavori commissionati erano stati eseguiti "a buona regola d'arte e nel termine convenuto". Eccepiva l'incompetenza del Giudice Ordinario adito, assumendone l'incompetenza giurisdizionale su tutte le domande svolte dall'attore ad eccezione di quella relativa al risarcimento dei danni.
- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti, precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea svolta nel presente procedimento va accolta parzialmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

REGISTRATO IL

20/02/2004

n. 1011/8

Mod. A

fol.

isattile 14.9.26

Benevento, 23/02/2004

IL CANCELLIERE

[Signature]



[Handwritten signature]



In ordine all'an-debeatur si osserva: l'incompetenza per materia svolta ab-initio per cui la domanda, così come proposta, risulta di competenza del Tribunale delle Acque, trattandosi di "regimentazione" della acque meteoriche va rigettata. La competenza di codesto Tribunale speciale riguarda la regimentazione delle acque non "meteoriche".

L'altra eccezione sollevata, seppur per un coacervo di norme diverse da quelle menzionate (N°2224/1965), dev'essere invece accolta, è pacifico infatti, in dottrina e in giurisprudenza, che all'Amministrazione dello Stato oppure a Enti simili non può imporsi un "facere", se non attraverso idonei procedimenti e misure, per il mezzo del T.A.R., che tali misure possiede: Per quanto attiene al risarcimento dei danni la produzione del certificato da parte della chiamata (Rupa) non assolve all'onere probatorio in quanto viene certificato l'esecuzione dei lavori "a regola d'arte", ma non "il non aver prodotto danni a terzi".

In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette, ampie ed analiticamente correlate da rilievi fotografici e non, portano ad affermare che i danni lamentati dall'attore Vigliotti sono effettivamente connessi ad ingenti masse d'acqua di origine meteorica. Detto fenomeno di convogliamento è dovuto a diverse concause; parte (il 50%) imputabile al Vigliotti e parte (25%) imputabili alla convenuta Provincia e parte (25%) alla chiamata in causa Soc. Rupa. Il C.T.U., il cui parere è da condividere totalmente, ha individuato in interventi agricoli, tipo la mancata coltivazione del terreno, nonché l'uso della spazzolatrice per la raccolta del prodotto e la presenza di un muretto le concause addebitabili al Vigliotti. Mentre la concausa addebitabile alla Provincia di Benevento è individuata e visionata nella foto da n° 17 a-n° 26, che evidenziano una certa "culpa in vigilando". Mentre la parte da risarcire al Vigliotti dalla Soc. Rupa sicuramente è l'abbattimento della preesistente rete metallica (foto n° 14 e 15) nonché la cattiva esecuzione di opere per cui in alcuni punti (lungo la porzione terminale del ponte) si è formata una spiccata concavità che di fatto comporta il ristagno di acque. Alla luce di quanto sopra la porzione

(50%) di danni da risarcire in solido tra i convenuti all'attore rapportati all'attualità della pronuncia è pari a £. 3.250.000.

- Le spese processuali seguono la soccombenza parziale per cui tra Vigliotti Domenico e Provincia di Benevento e soc. Rupa e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale in funzione di Giudice unico, parzialmente, contrariis reiectis, pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti

- A) Accoglie l'eccezione d'incompetenza giurisdizionale dell'A.G.O. in ordine ai punti: prima parte del n° 2 e n° 3 delle conclusioni dell'attore.
- B) Rigetta l'eccezione d'incompetenza per materia dell'A.G.O. in ordine al punto n° 1.
- C) Accoglie il punto n° 2 nella parte in cui si chiede il risarcimento dei danni e per l'effetto (50%) di danni da risarcire in solido tra i convenuti all'attore rapportati all'attualità della pronuncia è pari a £. 3.250.000.
- D) Condanna la Provincia di Benevento e S.r.l. Rupa in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di Vigliotti Domenico per la complessiva somma di £. 3.135.423 pari al 50% ,già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F. - di cui £. 142.663 per spese, £ 1.392.760 per C.T.U. e £. 600.000 per competenze e £.1.0000.000 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, compensa tra le parti costituite il residuo 50%.

Così deciso in Benevento addì 19/09/2001.


Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 5 NOV. 2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. A. Panchelli)



il 7/2/2002
APPELLO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE



Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento 28 LUG. 2009 IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma esecutiva, al ricorso e richiesta

telev. 28 LUG. 2009

comunicato. IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio di Registro, Cancelleria e Contabile

Lo scrivente ha ricevuto in data 21/10/2009

notifica **SI NOTIFICHI A:**

- 1/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. E/O LEGALE RAPP/TE P.T. CON SEGRE IN BENEVENTO.

82100 BENEVENTO.

a mani dell'impiegata **GIUSEPPA ROSSELLA** incaricata alla ricezione

21 OTT. 2009

UFFICILE REGISTRO 8/3 PASQUALE DE MICHELE

